



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 42/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELEIDEA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELEIDEA” SUL CANALE LCN 190)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO**

A)

ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 3/ANNO 2016 - PROC. 64/16/AR-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni per la Regione Toscana (di seguito denominato CO.RE.COM. Toscana), ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana ha ricevuto alcune segnalazioni su possibili violazioni del decreto legislativo n. 177/2005 nei programmi trasmessi sul canale LCN 190, attualmente in comodato d’uso alla società Teleidea S.r.l.. Conseguentemente, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, lo stesso invitava, con nota prot. n. 18748 del 20 luglio 2016, la società Teleidea S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “*Teleidea*” sul canale LCN 190, a fornire, entro 6 giorni dalla ricezione della citata nota, copia della registrazione dei programmi diffusi dal giorno 23 maggio al giorno 29 maggio 2016, conservata ai sensi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e recante le informazioni relative alla data e all'orario di diffusione come previsto dall'art. 8, comma 2, del "Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" di cui all'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

In data 28 luglio 2016, prot. n. 19333, la società faceva presente di non potere fornire le registrazioni, poiché nella settimana considerata stava eseguendo prove tecniche di trasmissione e nessuna registrazione era stata effettuata.

Successivamente il CO.RE.COM., in data 9 agosto 2016, prot. n. 20107, nuovamente invitava la società Teleidea S.r.l. a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dal giorno 30 maggio al giorno 5 giugno 2016.

In data 24 agosto 2016, prot. n. 20539, la società inviava le registrazioni per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 giugno ma non quelle per i giorni 30 e 31 maggio, poiché negli ultimi due giorni indicati non era presente una programmazione, ma soltanto la trasmissione di immagini ripetute, essendo ancora attive le prove tecniche con scritte in sovraimpressione.

Il CO.RE.COM. Toscana, con atto di contestazione n. CONT. n. 3/2016 del 9 settembre 2016 (prot. n. 21363), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio a causa dell'irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dal giorno 23 maggio al giorno 5 giugno 2016. Infatti dette registrazioni risulterebbero incomplete, poiché la società non avrebbe provveduto alla registrazione delle sue trasmissioni sul canale LCN 190 nei giorni compresi tra il 23 ed il 31 maggio 2016, in violazione dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 9 settembre e risulta ricevuto dalla società nella medesima data.

2. Deduzioni della società

La società Teleidea S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. n. 3/2016 del 9 settembre 2016.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 54635 del 14 ottobre 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, cioè di euro 1.032,00 (milletrentadue/00).

Il presente procedimento risulta "connesso" a quello n. 60/16/AR-CRC avviato dal CO.RE.COM. Toscana nei confronti della società Telemaremma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale sul canale LCN 190, per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. In proposito, il Ministero dello sviluppo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

economico, in data 19 maggio 2016, alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Ispettorato territoriale della Toscana nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Telemaremma s.r.l., rispondeva che la medesima «è stata autorizzata alla fornitura di servizi di media audiovisivi in data 10.1.2011, per il bacino regionale Toscana con **il marchio/palinese "9 NEWS"** a tale marchio con determina 28.11.2011, è stata attribuita per l'intera regione Toscana la numerazione LCN n. 190 e a tutt'oggi non hanno subito nessuna variazione. [...] Si fa presente che, ai predetti fornitori, **non risulta rilasciata alcuna autorizzazione con il marchio MONDO CHANNEL**». Tuttavia, Telemaremma S.r.l. afferma nelle memorie difensive presentate nell'ambito del procedimento che si è svolto davanti al CO.RE.COM. Toscana, di aver concluso con Teleidea S.r.l. un contratto avente ad oggetto la cessione della capacità trasmissiva; in proposito, con nota del 24 agosto 2016, Teleidea S.r.l., ai fini della consegna delle registrazioni *ex art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS*, dichiara di trasmettere proprio sul canale LCN 190.

Per questo motivo, la Commissione per i servizi ed i prodotti, nella sua riunione del 1 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui alla delibera n. 581/15/CONS, ha disposto la proroga del termine di conclusione per entrambi i procedimenti ai fini della completezza dell'attività istruttoria: in particolare, quello nei confronti di Telemaremma era in scadenza il 23 febbraio c.a., quello nei confronti di Teleidea in data 7 aprile.

In proposito, l'Autorità (i) ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali di conoscere se il soggetto titolare di LCN 190 per la regione Toscana sia attualmente ancora Telemaremma S.r.l. oppure, se successivamente al 19 maggio 2016, sia mutata a favore di Teleidea S.r.l. la titolarità relativa al canale LCN 190 e, nell'ipotesi in cui nessun mutamento risulti nei fatti, (ii) segnalava al Ministero la possibilità che Teleidea S.r.l. stesse trasmettendo su LCN 190 per la regione Toscana in assenza di autorizzazione, affinché il medesimo Ministero adotti i provvedimenti di sua competenza.

Successivamente, in attesa della risposta del Ministero, la Commissione per i servizi e i prodotti di quest'Autorità, nella riunione dell'8 febbraio 2017, ha disposto nuovi e ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della delibera n. 581/15/CONS, riguardo al procedimento avviato nei confronti di Telemaremma S.r.l., con scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 1 della citata delibera in data 27 marzo 2017. In data 1 marzo c.a., con nota prot. n. 0011453, l'Autorità ha sollecitato una risposta del Ministero in proposito.

La proposta del CO.RE.COM. deve ritenersi non accoglibile. Dalla documentazione versata in atti emergono elementi sufficientemente precisi, gravi e concordanti per archiviare il procedimento sanzionatorio in esame per inadeguatezza sostanziale della documentazione istruttoria *sub specie* di difetto di identificazione dell'autore dell'infrazione contestata. Il riferimento al "*comodato d'uso sul canale LCN 190*", ossia a una scrittura privata stipulata a favore di Teleidea S.r.l., come indicato già nel titolo dell'atto di contestazione, non rileva ai fini del riconoscimento a favore della società



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

testé menzionata della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura in ambito locale di servizi di media audiovisivi sulla numerazione LCN 190, in quanto il CO.RE.COM. Toscana non ha documentato all'Autorità il rilascio da parte del Dicastero competente della conseguente determinazione ministeriale che consenta formalmente di riconoscere in favore della società Teleidea S.r.l. l'assegnazione della numerazione LCN 190. È indubbio, invece, che il Ministero dello sviluppo economico, con la nota ora citata, individui nel servizio di media audiovisivo autorizzato "9 NEWS" quello fornito dalla società Telemaremma S.r.l. cui è attribuito la numerazione LCN 190 per la regione Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Teleidea S.r.l. per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi